

29 luglio 2011

739/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 12

Oggetto: iscrizione al REA- Repertorio delle notizie Economiche Amministrative

Si ricorda alle associazioni sportive affiliate a questa Lega, che con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 è stato fissato in 30 euro l'importo del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2011 dai soggetti iscritti al REA – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative – tenuto presso le Camere di Commercio - che fino al 31 dicembre scorso non erano tenuti ad alcun versamento.

Si ricorda, ancora, che l'obbligo di iscrizione al REA riguarda i soggetti – enti non commerciali – per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Trattasi, in particolare, tra l'altro, delle associazioni, come quelle sportive dilettantistiche, che pur esercitando un'attività economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa.

I soggetti non ancora iscritti potranno richiedere l'iscrizione utilizzando l'apposito modello, scaricabile via internet, "Denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di associazione o ente".

I soggetti non ancora iscritti, dopo aver provveduto ad effettuare l'iscrizione, devono versare il diritto annuale di € 30, in unica soluzione, con il Mod. F 24. Il termine previsto per il versamento era quello del 16 giugno o del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il mancato rispetto dei suddetti termini di versamento, si ritiene possibile ricorrere all'istituto del "ravvedimento operoso".

Per la compilazione del Mod. F 24, nella sezione "contribuente" **va indicato il codice fiscale e non la partita IVA della associazione.**

Inoltre, va compilata, come segue, la sezione "ICI ed altri tributi locali":

- nel codice ente apporre la sigla della provincia della Camera di Commercio cui il versamento è destinato;
- nel codice tributo, indicare il codice 3850;
- nell'anno di riferimento, indicare l'anno 2011;
- nell'importo a debito, indicare l'importo di € 30,00

In caso di ravvedimento operoso per il tardivo versamento, occorre indicare nello stesso Modello F 24:

- nel codice tributo, il codice 3851 per interessi pari all'1,5% del tributo, calcolati a partire dal 16 giugno 2011:
- nel codice tributo, il codice 3852 per la sanzione dovuta per il ravvedimento operoso, pari al 3,75% del tributo dovuto (€ 30) in quanto il versamento è fatto oltre i 30 giorni dalla scadenza (30 giugno) per il pagamento.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio